

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## TRIBUNALE DI AVELLINO

Il G.I.,

letti gli atti,

sciogliendo la riserva che precede,

preso atto della formulazione, da parte dell'attore, di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di "tutti gli estratti di conto corrente dall'apertura del rapporto ad oggi";

ritenuto che:

1) l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non pare allora ammissibile un'istanza di esibizione genericamente riferita ad ulteriore documentazione bancaria che dovrebbe assertivamente condurre alle prove auspiccate dalla parte;

2) l'ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, *id est* a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva dell'attrice (nella specie, applicazione di tassi di interessi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzazione degli interessi, ecc.);

3) l'esibizione di documentazione di natura contabile impone l'indicazione delle specifiche partite rilevanti ai fini della controversia;

4) è, comunque, affatto da escludere che l'esibizione di tale documentazione fosse davvero indispensabile, e cioè che la prova in questione non poteva essere fornita con alcun altro mezzo ed in alcuna altra maniera, se non appunto mediante l'esibizione, ben potendo parte attrice, sicuramente onerata della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, provvedere a fornire le scritture inerenti il rapporto intrattenuto; il comma 4 dell'art. 119 del d.lg. n. 385 del 1993 contempla, infatti, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario, a sue spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; diritto che si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta;

nel caso di specie, l'attrice non ha dato prova di avere inoltrato formale richiesta di copia degli estratti conto alla banca;

considerato che anche la richiesta di espletamento di c.t.u. si appalesa inammissibile, in quanto meramente esplorativa, avuto riguardo alla estrema genericità delle contestazioni sollevate in citazione in punto di anatocismo ed usurarietà degli interessi applicati ai rapporti in contestazione, non suffragate, sotto il profilo dell'allegazione, neppure da adeguato computo ricostruttivo dell'asserita illegittimità del calcolo degli interessi;

ritenuto, per l'effetto, che la causa appare matura per la decisione;

**P.Q.M.**

Rigetta le richieste istruttorie in premessa indicate e rinvia per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.10.2016

Si comunichi

Avellino, 06/06/2016

**Il G.I.**

**Natalia Ceccarelli**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*